



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

## *Città Metropolitana di Roma Capitale*

### **Servizio 7 Polizia locale**

Prot. Int. 02/92 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 329

del 22 settembre 2021

Prot. Gen. n. 74686

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**

- **PRESO ATTO:**
  - che in data 17 settembre 2021 è pervenuta la nota n.73396, con cui il tecnico incaricato per i lavori di ampliamento di un box in via Belli, chiede l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione nell'intersezione tra via Belli e via Santa Costanza, al fine di poter consentire le manovre di svolta degli autocarri che saranno impegnati nei lavori edili;
  - che nella medesima si chiede la disciplina di sosta vietata con rimozione per giorni 10 (dieci);
- **CONSIDERATO** che da accordi intercorsi tra il personale della P.L. ed il tecnico incaricato, si concordavano i periodi relativi alle attività lavorative, che risultavano essere dal 27 settembre al 01 ottobre 2021 e dal 04 al 08 ottobre 2021;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- **VISTI:**
  - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.L. n.267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 del 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

### **ORDINA:**

dalle ore **07:00** del giorno **27 settembre 2021** fino alle ore **18:00** del giorno **01 ottobre 2021**, e dalle ore **07:00** del giorno **04 ottobre 2021** fino alle ore **18:00** del giorno **08 ottobre 2021**, in:

- **VIA BELLI**, entrambi i lati, a partire dall'intersezione con via Santa Costanza per **mt.10,00** in direzione mare;
- **VIA SANTA COSTANZA**, entrambi i lati, a partire dall'intersezione con via Belli per **mt.10,00** in direzione Roma:  
l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione ad esclusione dei veicoli addetti ai lavori e dell'A.C. per il controllo.

## DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - al richiedente:
    - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
    - per il posizionamento della segnaletica di sosta vietata con rimozione almeno 48h prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione al Comando di P.L. del giorno e dell'orario di messa in opera della segnaletica stradale;
    - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
  - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
  - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
  - alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
  - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 – Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
Comandante del Corpo di Polizia locale  
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI